

«LE FONDERIE ESISTONO DAL 1960 IMPOSSIBILE SOTTOPORLE ALLA VIA»

PISANO, LE MOTIVAZIONI DELLE ASSOLUZIONI DI NOVEMBRE

«INQUINAMENTO? CONCLUSIONI ARPAC NON IDONEE»

LA SENTENZA

Viviana De Vita

«L'impianto produttivo era insediato nella sua attuale allocazione fin dal 1960 ed era qualificabile come impianto esistente per cui non poteva essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale applicabile solo per i nuovi progetti di grandi opere e non anche per gli impianti già esistenti». È questo il cuore delle motivazioni con cui il gup del tribunale di Salerno Maria Zambrano, lo scorso novembre, ha chiuso con una raffica di assoluzioni perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste l'inchiesta della Procura sulle Fonderie Pisano, lo storico impianto produttivo di via dei Greci a Fratte da decenni al centro di una guerra aperta dai residenti e dalle associazioni ambientali, culminata il 26 giugno 2016 quando il capo della Procura emise un provvedimento d'urgenza per chiudere l'opificio sequestrato e poi dissequestrato. Per l'accusa, l'impianto di Fratte, aveva un'autorizzazione (Aia) «illegittima, illecita ed inefficace» e per di più, sempre secondo le accuse, l'industria non «rispettava i limiti e le prescrizioni imposte dalla pur illegittima autorizzazione».

IL DOCUMENTO

In 92 pagine di motivazione il gup Maria Zambrano demolisce il castello accusatorio ripercorrendo la storia dell'opificio insediato, sin dal 1960, in un'area «comprendente anche altri impianti produttivi» e, per tanto, definita «industriale», «con espresso divieto ricorda il gup di costruire edifici di abitazione se non per il personale di custodia delle industrie». «Solo nel 2007 si legge nella sentenza il Puc ha ricompreso il sito industriale nel comparto residenziale subordinando però la trasformazione urbana dell'area all'approvazione di un Pua e alla delocalizzazione industriale con mantenimento dei livelli occupazionali». Tale delocalizzazione non è però «mai stata attuata per la mancanza di analoghe aree sul territorio comunale». È quindi proprio alla luce di ciò scrive il gup nella sentenza che «non può affermarsi che sussista il dolo intenzionale tipico della fattispecie dell'abuso d'ufficio e, seppure volesse riconoscersi la falsa attestazione dell'inesistenza di vincoli ambientali, non può affermarsi che la stessa sia stata fatta con la consapevolezza di dichiarare il falso». In merito all'accusa di inquinamento, il giudice sostiene che «le conclusioni Arpac non sono idonee a supportare la contestazione posto che la relazione si limitava a riportare la presenza di idrocarburi aromatici e idrocarburi non metanici senza nulla specificare in merito al superamento dei limiti di legge». La sentenza è arrivata lo scorso novembre quando

il gup ha assolto, perché il fatto non sussiste, i consiglieri del Cda Guido, Renato e Ugo Pisano, e il direttore tecnico Ciro Pisano assistiti tutti dall'avvocato Guglielmo Scarlato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA – FONTE IL MATTINO VENERDI' 12 MARZO 2021